

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI E LE LORO FORME ASSOCIATIVE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NOVARA.

TRA

- Provincia di Novara, con sede in Novara – Piazza Matteotti, 1 – C.F. 80026850034, rappresentata da....., in attuazione del provvedimento_____e che in seguito verrà indicata come “Provincia”

E

- Comune di/Consorzio/Unionecon sede in – C.F....., rappresentata da....., in attuazione del provvedimento_____e che in seguito verrà indicato come “Ente aderente”

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Premesso:

che il D. Lgs. 36/2023:

- è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, hanno acquistato efficacia il 1° luglio 2023;
- all'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le Stazioni Appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le Stazioni Appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

- all'art. 62, comma 6, lettere a) e c) prevede che, le stazioni appaltanti **non** qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore ai 500.000 euro:
 - a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una Centrale di Committenza qualificata;
 - c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di Committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- all'art. 62, comma 18, prevede che l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c);
- all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
- all'articolo 63, comma 1, stabilisce che è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate;
- all'articolo 63, comma 4, stabilisce che, in sede di prima applicazione, le Stazioni Appaltanti delle Province sono iscritte con riserva nell'elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate di cui all'art. 63, comma 1, primo periodo;

- all'articolo 15 e all'All. I.2 stabilisce i requisiti e le attività del Rup;
- che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni", prevede: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- che l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;
- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie", ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra Enti Aderenti e Stazione Unica Appaltante;
- che l'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, "i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo

le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le Unioni di Comuni, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni capoluogo di Provincia”;

- che la Provincia di Novara, con specifico riferimento alle procedure finanziate in tutto o in parte con i predetti PNRR e PNC, supporta i Comuni non capoluogo di provincia e gli Enti della Provincia, per il tramite della propria Stazione Unica Appaltante, al fine di assicurare che tali risorse vengano impiegate in modo efficace, trasparente e in tempi celeri;
- che l’art. 19 comma 1 lett. l) del T.U.E.L. prevede che la Provincia abbia funzioni di “raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”,
- che la Provincia di Novara ha istituito la Stazione Unica Appaltante provinciale, aperta in via prioritaria all’adesione dei Comuni della Provincia, intendendo incluse anche le loro forme aggregative;
- che l’art. 30, comma 1, del T.U.E.L., prevede che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
- che la Provincia di Novara, con Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale in data 27/09/2022, si è dotata di un Albo Fornitori;
- che la piena e corretta applicazione delle suddette disposizioni permette di garantire un miglior espletamento delle funzioni facenti capo agli Enti stessi ed una migliore produzione dei servizi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Ambito di operatività e oggetto della Convenzione

1. La Stazione Unica Appaltante (di seguito “SUA”) della Provincia di Novara (di seguito anche solo “Provincia”) opera come Stazione Unica Appaltante relativamente all’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell’art. 63, commi 1 e 4, del D.Lgs. 36/2023, dell’art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 30 comma 1 del D.LGS. 267/2000, svolgendo, in favore degli Enti che vi abbiano aderito (di seguito “Enti aderenti”), le attività di cui alle premesse, come meglio esplicitate nei seguenti articoli.
2. La presente Convenzione (di seguito “Convenzione”) disciplina i rapporti tra la SUA e gli Enti aderenti, nello svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento di contratti per l’acquisto di beni e servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per l’affidamento diretto o, per i soli lavori, superiori all’importo di cui all’art. 62, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Gli Enti aderenti procedono direttamente e autonomamente all’acquisizione di beni e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, così come previsto dall’art. 62 c. 1 del Codice.
4. Per quanto riguarda i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, gli Enti aderenti possono avvalersi della SUA se in possesso della qualificazione di cui all’art. 3, comma 5, e all’art. 5, comma 5, dell’allegato II.4.
5. Alla seguente Convenzione possono aderire gli Enti individuati nelle premesse.

Articolo 2 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte dell’Ente aderente per una durata di anni tre e comunque sino al 31

dicembre dell'ultimo anno del triennio.

2. La stessa pu ò essere rinnovata, previa intesa espressa fra le parti.
3. Eccezionalmente e per motivate ragioni, è possibile ricorrere alla SUA per un solo procedimento di gara in corso d'anno. In tal caso, la Convenzione si intende stipulata per il solo specifico procedimento.
4. Ciascuna delle parti pu ò recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno (3) tre mesi, previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti. In caso di recesso i procedimenti in corso già affidati alla SUA devono essere completati.

Articolo 3 - Organizzazione e dotazione strumentale della Stazione Unica Appaltante

1. La SUA opera presso gli uffici della Provincia di Novara.
2. La Provincia mette a disposizione della SUA le attrezzature e i sistemi informatici necessari per lo svolgimento delle attività di competenza; in particolare, per lo svolgimento delle proprie attività, la SUA dispone di una piattaforma telematica di e-procurement certificata.
3. Gli Enti aderenti potranno utilizzare, in via facoltativa e per lo svolgimento dell'attività di propria competenza in relazione alla fase di esecuzione dei contratti, il modulo, relativo alla detta fase, della piattaforma telematica di e-procurement in uso presso la Provincia, affidando direttamente il servizio al fornitore a condizioni agevolate.

Articolo 4 - Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni

1. Per ciascun affidamento svolto in applicazione della presente Convenzione l'Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro pubblico e del servizio e della fornitura, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;

2. In caso di gara su delega, la SUA nomina il Responsabile del Procedimento (RP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della L. 241/1990, relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, assicurando il corretto svolgimento delle attività di competenza della SUA, come previste nella presente Convenzione;

Articolo 5 - Programmazione e coordinamento tra Enti

1. Al fine di realizzare nel miglior modo e con la massima trasparenza e imparzialità le proprie funzioni, la SUA utilizza il criterio dell'ordine prioritario delle richieste pervenute con apposita nota. La SUA tiene conto inoltre delle ulteriori priorità legate alla tipologia di gara da svolgere o ai termini cogenti imposti da eventuali finanziamenti.
2. La SUA procede ad avviare la procedura di gara entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento di apposita nota di richiesta datata, sottoscritta e corredata di tutta la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di gara, così come esemplificato nel modulo "Quadro Riassuntivo Adempimenti", che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
3. In considerazione di detto obiettivo, la SUA programma la propria attività, sulla base delle necessità che saranno individuate dagli Enti aderenti e inviate all'Ufficio SUA entro il 10 novembre di ogni anno, salvo deroghe motivate.
4. Qualora necessario, tali fabbisogni potranno essere aggiornati nel corso dell'anno, informando tempestivamente la SUA e comunque entro 20 giorni decorrenti dalla data di decisione sulla modifica. Nel caso in cui non sia stata fornita l'informativa in tempo utile per la programmazione operativa della SUA, la stessa potrà dar seguito alla richiesta dell'Ente aderente solo se compatibile con i tempi consentiti dalla legge e con l'organizzazione dell'attività dell'ufficio.

Articolo 6 - Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante

1. Sono di competenza della SUA le seguenti funzioni ed attività:

- a) la nomina del Responsabile del procedimento per la SUA (RP), ai sensi dell'articolo 6 della L. 241/1990;
- b) l'acquisizione del CIG su delega;
- c) la verifica della completezza, della chiarezza, coerenza e correttezza della documentazione di gara, definita in collaborazione con gli Enti aderenti, anche sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti da questi forniti e trasmessi, nonché della conformità degli stessi ai bandi-tipo di ANAC;
- d) in particolare, la verifica di proporzionalità e attinenza dei requisiti di partecipazione degli operatori e, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
- e) la redazione e la sottoscrizione degli atti di gara, in particolare il Bando, il Disciplinare e, nelle procedure ristrette o negoziate, le Lettere di invito;
- f) la pubblicazione del Bando o dell'Avviso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero, nelle procedure ristrette e negoziate, la trasmissione degli Inviti; nonché le pubblicazioni sul proprio sito Amministrazione Trasparente, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012, per quanto di propria competenza;
- g) l'individuazione dei soggetti da nominare e la nomina del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), in linea con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti eventualmente applicabili in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione;
- h) la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della

procedura di gara in tutte le fasi, prodromiche all'aggiudicazione, quali in particolare:

- il supporto amministrativo in tutte le fasi di svolgimento della procedura di gara (ad esempio: richiesta di verifica delle offerte anormalmente basse e costi della manodopera, verbalizzazione delle sedute di gara, avvisi e convocazioni sedute pubbliche ecc.);

- la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti, previa delegazione da parte dell'Ente Aderente;

- la formulazione della proposta di aggiudicazione;

i) in caso di contenziosi instaurati da terzi nell'ambito delle procedure di gara gestite dalla SUA in esecuzione della presente Convenzione, e in particolare in caso di impugnazione di atti della procedura da parte di terzi, la stessa collabora con gli Enti aderenti mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico giuridici per valutare la necessità o meno di costituirsi in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa e l'eventuale difesa congiunta, come precisato dall'art. 13 (Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi) della presente Convenzione.

Articolo 7 - Attività di competenza degli Enti aderenti

1. L'Ente aderente è titolare, ad ogni fine, dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla SUA unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente.

In particolare, restano di competenza del singolo Ente aderente:

- a) la trasmissione alla SUA dei propri fabbisogni, secondo quanto definito dall'art. 5 della presente Convenzione;

- b) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture) e la trasmissione alla SUA, tramite la compilazione del "Quadro Riassuntivo

Adempimenti”, di tutti i dati e le informazioni necessarie per assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze dell’Ente, in particolare per quanto concerne la descrizione delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro che si intende acquisire e le obbligazioni dell’aggiudicatario;

c) la nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

d) l’acquisizione del CUP (se richiesto) e CUI;

e) l’individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni chiamati a fare parte delle Commissioni giudicatrici);

f) l’approvazione del progetto da porre a base di gara, nel livello di definizione richiesto a seconda del tipo di procedura;

g) l’approvazione della determina a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d’appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);

h) la formalizzazione, nella determina a contrarre, degli impegni di spesa relativi all’affidamento, al compenso per i Commissari di gara, al rimborso verso la SUA del contributo ANAC; nonché la formalizzazione degli impegni relativi al pagamento delle spese di funzionamento della SUA previste al successivo art. 9 della presente Convenzione;

i) la messa a disposizione del proprio personale in orario di servizio (almeno uno per gli Enti aderenti sino a 5.000 abitanti, almeno due per i restanti) quali componenti esperti per la Commissione giudicatrice della quale all’art. 93 del Codice dei Contratti di gare proprie e di altri Enti aderenti. Anche il RUP può fare parte/essere Presidente della Commissione, ai sensi dell’art. 51 del Codice;

l) l’individuazione degli Operatori Economici da invitare nelle procedure

negoziare secondo le modalità stabilite dagli artt. 50 e 76 del Codice, o comunque dalla normativa rilevante per le procedure a invito; anche utilizzando l'Albo Fornitori della Provincia di Novara, in quanto messo a disposizione degli Enti aderenti;

m) l'approvazione del provvedimento di aggiudicazione sulla base della proposta formulata dalla SUA;

n) i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni di cui all'art. 90 c.1 del Codice, nonché le pubblicazioni, sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012;

o) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso, in particolare con riferimento alle fasi di: consegna, collaudo/verifica di conformità, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi, adempimenti da effettuare sul sito ANAC e tutte le comunicazioni successive alla fase di inizio delle attività.

Articolo 8 - Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC

1. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dalle risorse del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), si osservano queste disposizioni aggiuntive:

- è responsabilità dell'Ente aderente comunicare alla SUA se un determinato intervento sia finanziato in tutto o in parte con le suddette risorse e condividere con la SUA i documenti, i dati e le informazioni necessarie per assicurare che le procedure siano svolte in conformità a quanto richiesto dalla normativa rilevante e dalle condizioni di finanziamento;
- nella definizione degli atti di gara la SUA e l'Ente aderente, ciascuno per le proprie competenze, garantiscono la conformità degli atti di gara ai requisiti normativi rilevanti, tra cui in particolare l'inserimento dei criteri premiali indicati dal legislatore per la promozione delle pari opportunità e

dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici di cui agli artt. 47 e segg. del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, nonché le penali per i ritardi e il premio di accelerazione previsti rispettivamente dall'art. 47 e dall'art. 50 del D.L. 77/2021;

- all'atto di approvazione degli atti di gara, l'Ente aderente verifica la conformità degli stessi rispetto alle condizioni di finanziamento;

- l'Ente aderente nomina il RUP che svolge le funzioni di cui all'art. 48, comma 2 del D.L. 77/2021 e, in caso di sua inerzia, assicura che sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 50, comma 2 del D.L. 77/2021;

Articolo 9 – Costi di funzionamento

1. Gli Enti aderenti riconoscono a sostegno dei costi della SUA un contributo annuo costituito da una quota, legata al numero di abitanti se si tratta di Ente territoriale, fissa se si tratta di Ente non territoriale, in caso di Convenzione pluriennale; gli Enti aderenti riconoscono un contributo costituito da una quota percentuale "parametrata al criterio di aggiudicazione applicato Prezzo Più Basso/Offerta Economicamente Più Vantaggiosa", nel caso di adesione eccezionale per una sola procedura di gara in corso d'anno.
2. Gli Enti aderenti alla Convenzione pluriennale riconoscono, altresì, una quota percentuale pari allo 0,3 % calcolato, di volta in volta, sull'importo a base di gara, fino ad un massimo di 6.000 €.
3. Il contributo annuo, costituito da una quota, legata al numero di abitanti se si tratta di Ente territoriale, fissa se si tratta di Ente non territoriale, in caso di Convenzione pluriennale, è riconosciuto secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

Comuni sino a 1.000 abitanti	600,00 €
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti	1.200,00 €
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti e Consorzi/Unioni di Comuni	1.700,00 €

Comuni con più di 5.000 abitanti e Enti non territoriali	2.700,00 €
--	-------------------

Il contributo costituito da una quota percentuale “parametrata al criterio di aggiudicazione applicato “Prezzo Più Basso/Offerta Economicamente Più Vantaggiosa”, nel caso di adesione per una sola procedura di gara, è calcolato come segue:

- 0,5 % sull'importo a base di gara per procedure svolte con il criterio del prezzo più basso, fino ad un massimo di 6.000 €;
- 0,8 % sull'importo a base di gara per procedure svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fino a d un massimo di 6.000 €.

4. Il contributo annuo va versato contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione e comunque non oltre venti giorni dalla stessa in caso di nuova adesione o rinnovo; per gli anni successivi, il contributo va versato entro il 31 gennaio di ogni anno, nel caso di Convenzioni pluriennali.

Qualora il contributo sia dovuto in misura percentuale va versato contestualmente all'adozione della determina a contrarre.

5. La Provincia, con proprio atto, si riserva la possibilità di apportare adeguamenti periodici, al fine di garantire la copertura dei costi di funzionamento del servizio.

6. Gli Enti aderenti alla SUA, a qualunque titolo, riconoscono a sostegno dei costi della SUA gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui alla vigente normativa, nella misura del 25% di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 (che include la quota del 20% del comma 5), come statuito dal comma 8 del medesimo articolo.

7. La ripartizione di tali incentivi sarà regolata con atto interno della SUA. Se necessario, l'Ente Aderente adegua il proprio regolamento interno a quanto ivi previsto.

8. Le somme assegnate alla SUA da parte di ciascun Ente aderente saranno

individuare preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Incentivi ex art 45, comma 8, D. Lgs. 36/2023 per i compiti svolti dalla SUA" e liquidate alla stessa entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura su formale richiesta della SUA stessa.

9. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 corrispondono forfettariamente alle spese per l'affidamento del contratto, l'utilizzo di apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale.
10. Non sono ricomprese tra le somme di cui ai precedenti commi e, pertanto, rimangono a carico dell'Ente Aderente:
 - a) le spese relative al contributo ANAC, anticipate dalla SUA, dovranno essere rimborsate entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della stessa;
 - b) le eventuali spese per le commissioni giudicatrici;
 - c) quanto eventualmente dovuto a titolo di spese legali qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso;
 - d) quant'altro non previsto a carico della SUA nella presente Convenzione.
11. In caso di mancata liquidazione delle somme di cui al comma 4 e del rimborso di quelle di cui al precedente comma 8, lettera a), la SUA può rifiutare di svolgere le successive procedure di affidamento.
12. Le funzioni di SUA vengono svolte a titolo gratuito per i soggetti pubblici facenti parte di partenariati per la realizzazione di progetti europei ai quali partecipi anche la Provincia di Novara.
13. Il comma precedente è da intendersi applicabile ai soli affidamenti dei contratti afferenti la realizzazione dei suddetti progetti europei.

Articolo 10 Recesso e risoluzione

1. L'Ente Aderente può recedere dalla Convenzione, con formale preavviso di almeno 3 mesi, come previsto al precedente art. 2 (Durata della Convenzione).
2. Salvo diverso accordo, la SUA porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui Bando risulti già pubblicato, o Invito

già trasmesso, mentre restituirà all'Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.

3. Le parti potranno altresì risolvere la presente Convenzione per inadempimento dell'altra parte alle obbligazioni ivi previste.

Articolo 11 Non esclusività

1. L'adesione alla presente Convenzione non comporta l'obbligo per l'Ente aderente di ricorrere esclusivamente alla SUA per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 12 Prevenzione della corruzione

1. La Provincia e l'Ente aderente, reciprocamente, assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.
2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla SUA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. Nell'espletamento delle attività di SUA, la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

Articolo 13 Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi

1. In caso di contenziosi avviati da terzi avverso gli atti delle procedure di affidamento gestite ai sensi della presente Convenzione, la SUA e gli Enti aderenti valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo e/o coordinando le difese.

2. La S.U.A. e gli Enti aderenti collaborano al fine di fornire all'altra ogni dato o informazione utile al fine della difesa in giudizio.
3. Ove possibile, le spese del giudizio sono compensate in funzione della titolarità della competenza.

Articolo 14 - Contenzioso relativo alla Convenzione

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, il foro competente è quello di Novara.

Articolo 15 Rinvio e adeguamento normativo

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs.36/2023 e al D.Lgs. 267/2000, nonché agli altri atti richiamati nelle premesse e alla normativa applicabile in materia di PNRR e PNC, ove rilevante.
2. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al D.Lgs. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.
3. Qualora, per effetto delle disposizioni sopravvenute, si renda necessario disciplinare nuovamente una o più clausole di cui alla presente Convenzione, per renderle coerenti con la normativa vigente, entrambe le parti possono proporre le modifiche o integrazioni all'altra parte, al fine di addivenire ad un accordo da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti.

Articolo 17 – Disposizioni transitorie per gli enti già aderenti

1. Con riguardo agli Enti che, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, risultano già aderenti alla SUA, si stabilisce di addivenire a recesso concordato con decorrenza dalla data di sottoscrizione della nuova Convenzione.
2. Per i soli Enti che, alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, abbiano già effettuato il versamento della quota per l'esercizio 2024 secondo la precedente Convenzione e che intendano sottoscrivere il presente testo aggiornato della Convenzione, si applicano i costi di funzionamento della SUA così come previsti dalla precedente Convenzione fino al 31/12/2024.

Articolo 18 Registrazione

1. La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Articolo 19 Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.
2. I dati di cui la SUA verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento 2016/679/UE e, ove ancora applicabile, dal D.lgs. 196/2003.

Articolo 20 - Norme finali

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si rinvia alle norme vigenti nonché ai provvedimenti interni adottati dalla Provincia di Novara, che si considerano parti integranti della presente Convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto con firme digitali